



TRIBUNALE DI ROVIGO  
Sezione Penale

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO  
(Art. 567 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del TRIBUNALE DI ROVIGO

Dott.ssa Laura Contini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

- CECCHETTO CESARE

~~resistente in M...~~  
- elettivamente domiciliato presso ISTITUTO  
COMPENSIVO - SCUOLA INFANZIA VILLA ESTENSE - in  
Vighizzolo D'Este (PD) - Via Nuova n. 87/59 -

Libero - presente

IMPUTATO

Come da foglio allegato.

Con l'intervento del Pubblico Ministero: Dr.ssa Luciana Losito  
(V.P.O. delegato).

Difensore di fiducia: Avv. Andrea Formenton del Foro di Padova  
presente -

Conclusioni delle parti:

- Il Pubblico Ministero: chiede la condanna alla ammenda di  
€ 2.500,00.

- Il difensore dell'imputato: chiede l'assoluzione perché il fatto non  
sussiste ex art. 530, comma 1 c.p.p.; in subordine, minimo della  
pena e benefici di legge.

Sent. N. 1295/2016

N. 1177/16 R.G.

N. 2682/14 R.G.N.R.

N. Reg. Es.

Art. n.  
del Campione Penale

Fatta scheda

Il

Il Cancelliere

SENTENZA

in data 14.10.2016

depositata in cancelleria

Il Cancelliere

Il Cancelliere

Data d'irrevocabilità

Trasmesso estratto  
esecutivo in data

FISSURE  
APP. COI  
CECCHETTO

Per il reato di cui all'art. 29, comma 1° del D.Lgs n.81 del 09 aprile 2008 sanzionato dall'art. 55, comma 1°, lett. a) dello stesso Decreto perché in qualità di rappresentante legale della ditta "ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA INFANZIA VILLA ESTENSE" con sede legale ed unità produttiva sita in Vighizzolo d'Este (PD) Via Nuova n. 87/59 ometteva di effettuare la valutazione di tutti i rischi inerenti l'attività lavorativa e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

In Vighizzolo D'Este (PD) il 06/05/2014

## FATTO E DIRITTO

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna proposta da CECCHETTO CESARE, il G.I.P. presso il Tribunale di Rovigo disponeva la citazione a giudizio del medesimo, imputato del reato di cui alla rubrica, per l'udienza del 14.10.2016.

All'udienza odierna, presente l'imputato, sono state ammesse le prove richieste e sono state assunte le deposizioni testimoniali dei testimoni e le parti hanno concluso come da verbale.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'imputato va mandato assolto dal reato a lui ascritto.

Dal verbale di accertamento in atti risulta che, in data 6.05.2014, appartenenti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova si erano recati presso la Scuola per l'infanzia – Istituto Comprensivo Villa Estense, sita in Vighizzolo D'Este, in via Nuova n. 87/55 e avevano constatato l'assenza del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 29 del d. l. n. 81/2008. Era stata quindi prescritta la produzione del D.V.R. nel termine di 30 giorni, prescrizione poi adempiuta dal contravventore (cfr. verbale di accertamento Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova del 6.05.2014, comunicazione delle prescrizioni del 12.05.2014 e comunicazione di avvenuto adempimento del 13.09.2014).

I testimoni introdotti dalla difesa hanno ammesso la circostanza di fatto dell'assenza materiale del documento presso la scuola, sostenendo, tuttavia, che il d.v.r. fosse stato correttamente predisposto e conservato presso la sede principale dell'Istituto Comprensivo Villa Estense, in via Garibaldi n. 17 a Villa Estense (PD).

Il teste ██████████, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha confermato che il d.v.r., parte generale (relativo all'intero istituto) e parte speciale (relativo alla scuola per l'infanzia), era stato redatto ancora in data 4.04.2013, era conservato presso la sede principale a Villa Estense ed era stato poi trasmesso ai Vigili del Fuoco nei giorni successivi, in adempimento della prescrizione (cfr. deposizione ██████████ del 14.10.2016 pagg. 11 e ss.). Il documento originale, recante data 4.04.2013 e sottoscrizioni del dirigente e del R.S.P.P., è stato prodotto dalla difesa e riconosciuto sia dal teste Bruschetta che dalla teste ██████████ maestra della scuola (cfr. deposizione ██████████ del 14.10.2016). I due testimoni hanno poi convincentemente raccontato che la ██████████, presente al momento dell'accertamento dei vigili del fuoco, aveva telefonato al ██████████, vista la richiesta di esibizione del d.v.r., e il ██████████ le

aveva detto che il documento richiesto si trovava nella sede principale. La [redacted] si era offerta di andare a recuperarlo, ma i Vigili del Fuoco, vista l'indisponibilità del documento presso l'istituto, avevano risposto che non era necessario.

I testimoni sono apparsi del tutto credibili e la loro versione trova riscontro nel documento prodotto, oltre che nella lettura del verbale di accertamento in atti: i vigili del fuoco, difatti, nel contestare l'omissione, dichiarano che "presso la sede non era disponibile il Documento di Valutazione del Rischio ai sensi del d. lgs. n. 81/2008" (cfr. verbale di accertamento cit.).

Come correttamente osservato dalla difesa, tuttavia, agli imputati è contestato il reato di cui al combinato disposto degli artt. 29, comma 1 e 55, comma 1, lett. a), per aver omesso di effettuare la valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento. Si ritiene, peraltro, che nel caso di specie non sarebbe neppure applicabile la sanzione amministrativa prevista dallo stesso art. 55 per la violazione delle modalità di conservazione del documento presso ciascuna "unità produttiva", definita dall'articolo 2 del citato decreto come "stabilimento o struttura dotato di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale". Tutti i testi hanno evidenziato l'assenza di autonomia finanziaria della scuola per l'infanzia, appartenente al complesso Istituto comprensivo Villa Estense, con unica sede amministrativa in via Garibaldi n. 17 a Villa Estense -PD- (cfr. dep. cit. Bruschetta pagg. 16-17 e dep. cit. Sigolo pag. 26-27).

L'imputato va dunque mandato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, c.p.p.

assolve l'imputato CECCHETTO CESARE dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Motivi al 25° giorno.

Rovigo, 14.10.2016

Il Giudice Laura Contini

UFFICIO DI CONSULENZA  
Maresca S. V. G. L.  
2. 10. 2016  
V. G. L. G. L.